



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Regolamento comunale per la concessione in uso di attrezzature e arredi di proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 21.03.2016

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri di concessione a terzi della struttura mobile, delle attrezzature e arredi di proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari.-

Art. 2

Le attrezzature e arredi comunali, oggetto del presente Regolamento, sono le seguenti:

- struttura mobile (tenda campale) mod. "Luna 12" dimensioni max. 12 x 30
- tavoli
- sedie
- transenne
- segnali stradali
- pedane
- Q-Box
- plafoniere complete di neon

Gli arredi e le attrezzature saranno messi a disposizione dei seguenti Enti e/o Associazioni con il grado di priorità di seguito indicato:

- a) per le attività di protezione civile in caso di calamità naturali;
- b) per manifestazioni di esclusivo interesse pubblico formalmente promosse dall'Amministrazione Comunale e affidate ad associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- c) per le iniziative poste in essere dagli Istituti Scolastici del territorio comunale;
- d) per manifestazioni di esclusivo interesse pubblico e patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- e) per le iniziative promosse da enti, gruppi e associazioni locali senza fine di lucro, iscritti all'Albo delle Associazioni Non Profit;
- f) per altri soggetti

Durante l'uso della struttura mobile sono vietate le seguenti attività:

1. attività commerciali, a fine di lucro, fatte salve le iniziative di cui al precedente punto c)
2. deposito o magazzinaggio di materiali pericolosi e attrezzature (se non in via provvisoria)
3. laboratori (se non in via provvisoria)
4. tutte le attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.

Qualora ve ne sia la disponibilità la struttura mobile può essere concessa a enti o associazioni, che ne facciano richiesta, per attività continuative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di aggregazione, oppure per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza cittadina, svolte all'interno del Comune e in conformità a quanto disposto dalla presente disciplina.

La richiesta di concessione della struttura mobile avviene mediante un apposito modulo depositato presso il Comune, nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie a definire con esattezza il tipo d'iniziativa che s'intende attuare (date, scopo, finalità, programma, ecc.) oltre alle dimensioni della struttura che s'intende utilizzare.

La richiesta di concessione delle altre attrezzature e degli arredi avviene mediante un apposito modulo depositato presso il Comune, nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie a definire con esattezza il tipo d'iniziativa che s'intende attuare (date, scopo, finalità, programma, ecc.).

Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal presidente – legale rappresentante dell'Ente organizzatore dell'iniziativa.

I soggetti interessati devono presentare la richiesta d'utilizzo della struttura mobile e/o delle attrezzature e/o degli arredi al Comune di Ronchi dei Legionari, almeno 20 giorni (festività

comprese) prima della data prevista, e non prima di 60 giorni dalla stessa, pena la mancata concessione delle stesse.

Art. 3

Ai soggetti di cui al precedente articolo 2, paragrafi a), b), e c) la concessione sia della struttura mobile che delle attrezzature e degli arredi, deve intendersi a titolo gratuito.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 2, paragrafi d), e) e f) la concessione delle attrezzature viene data a fronte del pagamento di un canone determinato annualmente dalla Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il canone d'uso viene computato sulla base del numero di giorni di effettivo utilizzo della struttura/arredo/attrezzatura, come evidenziato dal richiedente nel modulo all'uso predisposto dal competente ufficio comunale; sono pertanto escluse dal computo le giornate impegnate per il trasporto, e/o montaggio, e/o smontaggio e riconsegna degli stessi.

Il pagamento, se dovuto, deve avvenire anticipatamente alla data di utilizzo delle attrezzature/arredi presso la Tesoreria Comunale o presso l'Ufficio Economato del Comune. In caso contrario, anche se già formalmente date in concessione, la stessa deve intendersi nulla.

L'uso delle attrezzature ha carattere temporaneo ed è limitato al solo periodo di tempo dichiarato nel modulo di richiesta, fermo restando che in tale lasso temporale non sono incluse le giornate per il ritiro e riconsegna.

Il richiedente non può concedere a terzi l'uso delle attrezzature né farne un uso diverso da quello previsto.

Art. 4

All'atto della consegna delle attrezzature l'Ufficio comunale competente provvede alla redazione di un verbale che sarà controfirmato dal richiedente.

All'atto della riconsegna delle attrezzature al Comune di Ronchi dei Legionari, l'Ufficio comunale competente provvede alla redazione di idoneo verbale controfirmato dal dipendente comunale incaricato della verifica delle condizioni di restituzione.

Art. 5

Nel rispetto delle regole generali di cui al presente Regolamento, al rilascio delle concessioni e sulla vigilanza della corretta destinazione delle attrezzature, resta competente l'Ufficio Sport e Manutenzioni.

Fatta salva la priorità indicata all'art. 2, nell'esame delle richieste pervenute la precedenza nell'uso delle attrezzature viene determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, nonché dell'importanza della manifestazione, gli scopi sociali e educativi oltre che artistico - culturali che essa riveste e tenendo comunque in considerazione le prove di correttezza e di serietà precedentemente fornite dai richiedenti.

La decisione sulla concessione in uso delle attrezzature è comunicata al richiedente non oltre il 15° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta presso gli uffici comunali.

Il Sindaco può, per motivi di ordine pubblico, revocare con atto motivato l'autorizzazione all'utilizzo della struttura mobile e delle altre attrezzature per manifestazioni, riunioni o altre iniziative non direttamente correlate alla primaria funzione di attività culturale. Nessuna azione di rivalsa potrà, inoltre, essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di sospensione motivata della concessione da parte della stessa.-

Art. 6

L'utilizzo gratuito della struttura mobile, ai sensi dell'art. 3, non comporta l'esenzione dei tributi comunali, qualora dovuti.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della struttura mobile per motivi di ordine pubblico, come previsto dal comma 4° del precedente art. 5, sarà disposto la restituzione totale o parziale della tariffa eventualmente corrisposta, in proporzione alle giornate di effettivo utilizzo della stessa.

Art. 7

Il trasporto, montaggio e smontaggio della struttura mobile, come delle altre attrezzature, sarà a totale carico e rischio del Richiedente, e dovranno essere eseguiti con la supervisione di un tecnico comunale.-

Il montaggio della struttura mobile, come il ritiro delle attrezzature e arredi, sarà autorizzato solo se il soggetto richiedente, se obbligato, avrà provveduto a corrispondere anticipatamente l'importo previsto e avrà esibito al competente ufficio comunale la ricevuta dell'avvenuto pagamento o la comunicazione dell'eventuale esenzione.

Nel caso di manifestazioni e iniziative di particolare interesse e importanza, organizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la stessa si riserva la facoltà di provvedere con proprio personale al trasporto, montaggio e smontaggio della struttura mobile concessa in uso.

Art. 8

Durante l'utilizzo della struttura mobile, delle attrezzature e degli arredi, sono vietati i seguenti comportamenti:

1. superare la capienza massima della struttura mobile determinata dagli organismi di vigilanza competenti in materia;
2. affiggere manifesti e/o locandine, sulle pareti in PVC della struttura;
3. apportare modifiche e innovazioni alla struttura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente proprietario;
4. manomettere le attrezzature e gli arredi avuti in concessione.
5. l'utilizzo non conforme agli usi previsti per ogni tipo di strumento concesso

Art. 9

Il Richiedente si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile in ordine all'uso, all'igiene e alla custodia della struttura mobile utilizzata; si dichiara responsabile di tutti i fatti che potranno accadere all'interno della stessa e, in particolare, si assume ogni responsabilità civile o penale in ordine a incidenti di qualsiasi genere, sollevando l'Amministrazione Comunale nei confronti delle responsabilità stesse.

Il Richiedente solleva inoltre l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali danni subiti in ogni momento da qualsiasi bene di natura sia fissa che mobile, presente a qualsiasi titolo, sia all'interno della struttura mobile che nella zona di pertinenza della stessa.

Il Richiedente dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze. Egli è responsabile di ogni danno, tanto se personalmente imputabile quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose, ed è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alla struttura mobile o alle attrezzature concesse in uso. In caso d'inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del Richiedente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Ronchi dei Legionari, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Ronchi dei Legionari, occorsi a causa o in occasione della concessione. A tal scopo sarà resa obbligatoria la presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia del Comune. Tale polizza sarà richiesta sulla base della tipologia della concessione e dovrà essere stipulata prima dell'emissione della stessa.

Il Richiedente ha l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, ed è pure ritenuto responsabile del comportamento del pubblico presente all'interno della struttura mobile.

Art. 10

E' obbligatorio, durante l'uso della struttura mobile, l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. presenza costante di un responsabile dell'Ente o Associazione concessionaria;
2. mantenimento dell'amplificazione sonora degli impianti entro limiti di cui alla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e comunque a un livello tale da non arrecare alcun disturbo ai residenti nelle abitazioni adiacenti;
3. accensione dell'impianto di illuminazione interno ed esterno, se esistente, durante la notte;
4. presenza di un servizio di prevenzione degli incendi.

E' obbligo del concessionario acquisire le necessarie certificazioni, rese da tecnici abilitati, atte a rendere sicuro l'uso della struttura, sia per la conformità statica che, nel caso di utilizzo dell'impianto elettrico, di conformità ex lege.

Restano comunque a carico del concessionario tutte le altre autorizzazioni, permessi, abilitazioni, nulla osta che si rendessero necessarie per lo svolgimento della manifestazione programmata.-

Art. 11

Per la concessione della struttura mobile, come delle attrezzature e degli arredi, l'Amministrazione Comunale richiederà il versamento di un deposito cauzionale, che potrà essere effettuato mediante numerario presso l'ufficio economato del Comune, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che dovrà garantire anche il pagamento delle penali previste nel successivo articolo.

Tale deposito cauzionale viene calcolato dall'ufficio comunale incaricato, sulla base di alcuni parametri, quali le giornate di utilizzo, il numero di arredi/attrezzature concesse, il valore a loro assegnato e un importo forfettario per il pagamento di un eventuale penale.-

Art. 12

In caso di restituzione della struttura e delle attrezzature e arredi oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione, è posto a carico del concessionario il pagamento di una penale giornaliera pari al 30% dell'importo della tariffa dovuta giornalmente per l'utilizzo delle stesse.

Art. 13

In dipendenza di quanto disposto dal precedente art. 9 il Comune sarà quindi sollevato e indenne, interamente e senza riserve ed eccezioni, da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovesse derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno della struttura mobile concessa e perciò il Richiedente dovrà risarcire, nella misura che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dei competenti uffici comunali, eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati.-

Tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che ne darà comunicazione agli utenti. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Amministrazione comunale.

In caso d'infrazione al presente Disciplinare, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso della struttura in premessa in qualsiasi momento e senza preavviso. Il personale comunale e della Protezione Civile, munito d'idoneo tesserino di riconoscimento, ha diritto di accesso e d'ispezione della struttura, in qualsiasi momento.